



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 3725222

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

AREA ANAGRAFICA

SERVIZIO Innovazione per l'impresa
UFFICIO Impresa in un giorno

Spett.le
Associazione di categoria
Ordine professionale

PEC: registroimprese.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Oggetto: obbligo della comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo PEC (domicilio digitale) degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

Con la presente informiamo che, consapevoli dell'impatto nel mondo imprenditoriale dell'obbligo della comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo PEC (domicilio digitale) degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 860 della L. 207/2024, è stata predisposta, su sollecitazione delle Camere di Commercio, una comunicazione da parte di Unioncamere diretta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che raccoglie alcuni elementi di approfondimento rispetto all'applicazione delle indicazioni fornite nella nota ministeriale del 12 marzo 2025.

Nelle more di una declinazione più puntuale del dettato normativo, il sistema camerale, uniformemente, ha proposto di operare secondo i seguenti punti chiave, condivisi con Unioncamere:

a) applicazione dell'obbligo di comunicazione della PEC agli amministratori delle società neocostituite in qualsiasi forma, le cui istanze di prima iscrizione pervengano al Registro delle imprese a partire dall'1 gennaio 2025 (ad esclusione delle società di mutuo soccorso);

b) richiesta di comunicazione della PEC degli amministratori (e liquidatori) per le società già costituite alla prima istanza di rinnovo o variazione delle cariche sociali;

d) sospensione della relativa pratica in carenza dell'elemento PEC dell'amministratore e richiesta di integrazione dell'informazione.

Sul tema dell'ammissibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società presso la quale l'amministratore è domiciliato, Unioncamere ha sottoposto il punto al Ministero al fine di chiedere conferma che le finalità del domicilio digitale dell'amministratore siano connesse al ricevimento di comunicazioni esclusivamente afferenti al ruolo stesso dell'amministratore nell'ambito della società in cui opera, nel quale caso parrebbe coerente ammettere anche il ricorso al domicilio digitale dell'impresa stessa.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

Nelle more questa Camera, uniformemente al sistema camerale e a quanto esposto da Unioncamere nella sua nota al Ministero, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo, accetta sia il domicilio digitale personale sia il domicilio societario, se scelto dall'amministratore quale domicilio digitale in virtù di quanto previsto in caso di elezione del domicilio speciale ex art. 47 c.c.

Preme, tuttavia, segnalare quanto fatto rilevare dal Ministero sul tema del principio di titolarità esclusiva dell'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese - principio contenuto nella propria direttiva del 22 maggio 2015 - riservandoci di aggiornare le procedure nel momento in cui venisse ribadito un obbligo di comunicazione del solo domicilio digitale personale.

Sarà, d'altra parte, nostra premura comunicarvi gli aggiornamenti relativi anche agli altri aspetti segnalati in conseguenza dei riscontri che riceveremo alla nota anzidetta e di eventuali evoluzioni del dettato normativo o delle indicazioni ministeriali, poiché solo a valle di questi ritorni, le procedure di gestione delle istanze potranno essere rese definitive.

Il Conservatore del Registro Imprese
della Camera di commercio di Brescia
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)